

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 04.08.2022 presso la Sede dello Studio Associato di Consulenza del Lavoro di Ruggero Besana e Stefano Lodi sito in Concorezzo alla Via Monte Rosa n° 34, eletto congiuntamente a sede di incontro sindacale si sono incontrati:

- 4EVER LOGISTIC S.r.l. con sede legale in Concorezzo (MB) alla via Monte Rosa 34 codice fiscale e partita iva 11148060962 rappresentata dall' Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig.ra Prescilla Veeren nata Mauritius (EE) il 7 aprile 1980 codice fiscale VRN PSC 80D47 Z332H e residente in Peschiera Borromeo (MI) alla via Fratelli Cervi 16,
- La O.S. FIT CISL LOMBARDIA rappresentate dai Sigg.ri Roberto Legramandi e Gennaro Piraina, le RSA Bojean Constantin Paul e Samlali Lhoussaine

Premesso che

- la 4EVER LOGISTIC S.r.l. applica il CCNL Logistica Trasporto Merci e Spedizioni e la sua piena applicazione nella piattaforma sopra citata, necessita di gradualità al fine di garantire la sostenibilità economica dell'impresa;
- le Parti riconoscono che la 4EVER LOGISTIC S.r.l. opera in un contesto caratterizzato da elevata:
 - Complessità gestionale dovuta alla stringente normativa dei depositi di logistica
 - Variabilità della tipologia di merce trattate
 - Difficile frequenza frammentata e difficile prevedibilità e programmazione dei picchi lavorativi
- in data 14.10.2021 di fronte ad una percentuale di assenze riferibili per la maggioranza a malattie brevi e ripetute pari ad un media mensile del 25% delle ore lavorabili le parti si sono incontrate per esperire la procedura prevista dall'art. 11 del CCNL Trasporto Merci in materia di lotta all'assenteismo. Stabilendo, oltre all'applicazione dell'articolo 11 comma 5/B di concedersi vicendevolmente un periodo di tre mesi di monitoraggio del fenomeno
- visto il perdurare del tasso di assenteismo per malattie brevi e ripetute che ha registrato un percentuale superiore all' 11% su base annua con picchi per i mesi di ottobre e novembre in relazione alle ore lavorabili pari rispettivamente al 40% con un numero di 48 lavoratori coinvolti e al 29% con un numero di 51 lavoratori coinvolti su un totale di 189 lavoratori le parti si sono date atto della necessità di applicare soluzioni più stringenti e contingentate alla realtà aziendale

Facendo la premessa parte integrante del presente verbale, le Parti stipulato quanto segue:

Al fine di disincentivare il fenomeno dell'assenteismo per le assenze dovute a malattia a prescindere dal giorno della settimana di inizio dell'evento, il trattamento economico complessivo della malattia di cui agli artt. 63 c. 12 e 77 c. 8 del CCNL riguardante i primi tre giorni sarà disciplinato come di seguito:

UP

BOJEA

- a) Per il quarto evento di malattia, l'Integrazione a carico dell'azienda sarà del 60%;
- b) Per il quinto evento di malattia l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 40%;
- c) Per il sesto evento di malattia l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 25%;
- d) Dal settimo evento di malattia l'azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione.

Tale disciplina non si applica per gli eventi morbosi dovuti a:

- I. Ricoveri ospedalieri, day hospital, day surgery e per le patologie individuate dalla circolare INPS n. 95/2016, nonché in caso di contagio da COVID-19
- II. Eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a 10 giorni.


ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente accordo le disposizioni economiche saranno valide a partire dal 1.7.2022 e il numero degli eventi sarà computato considerando i 12 mesi precedenti.

Per quanto riguarda il periodo di comporto, di conservazione del posto di lavoro, di modalità e tempistiche di comunicazione degli eventi di malattia e quant'altro non riconducibile al trattamento economico si applica quanto previsto dal CCNL applicato - Trasporto Merci-.

Le parti si incontreranno alla fine di ogni trimestre a partire da ottobre 2022, per verificare l'andamento dell'assenteismo. Sin da ora le parti si danno atto che, qualora la percentuale di assenteismo per malattia nel trimestre in esame non superi il valore del 9% in relazione alle ore lavorabili, sin dal mese successivo al trimestre in esame e per quelli del perdurare della situazione in bonis verrà applicato quanto previsto dal' " Art. ___ Misure per contrastare l'assenteismo del personale viaggiante e/o del personale operativo collegato alla movimentazione della merce e dei mezzi di trasporto".

Il presente accordo ha una durata di 12 mesi e si applica a tutti i lavoratori.

4EVER LOGISTIC S.R.L.


4EVER LOGISTIC S.r.l.
Via Monte Rosa, 34
19870 Corchiano (MB)
P. IVA e C.F. 11148060962
E-mail: 4everlogistic2020@gmail.com
PEC: 4everlogistic2020@legalmail.it

FIT CISL LOMBARDIA


(Roberto Legramandi)


(Gennaro Piraina)

R.S.A


(Bojean Constantin Paul)


Samlali Lhoussaine